

Edizione di martedì 17 Marzo 2020

CASI OPERATIVI

Vendita di vetture acquistate senza detrazione dell'Iva per pro-rata
di **EVOLUTION**

AGEVOLAZIONI

Decreto "Cura Italia": sintesi delle principali novità
di **Lucia Recchioni**

ENTI NON COMMERCIALI

Terzo settore: la recente prassi amministrativa
di **Guido Martinelli**

ADEMPIMENTI

Versamenti differiti solo per le piccole imprese nel Decreto "Cura Italia"
di **Sandro Cerato**

DICHIARAZIONI

L'usufrutto legale dei genitori nel Modello 730
di **Laura Mazzola**

CASI OPERATIVI

Vendita di vetture acquistate senza detrazione dell'Iva per pro-rata

di **EVOLUTION**

Special Event
**L'IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITÀ
DEL REVISORE LEGALE**
Scopri le sedi in programmazione >

Un'autoscuola ha acquistato nell'anno 2017 due autovetture non detraendo l'Iva su tali acquisti. Quale regime Iva occorre applicare all'atto della rivendita di tali autovetture?

Vendita di vetture acquistate senza detrazione dell'Iva per pro-rata Al fine di rispondere al quesito posto occorre preliminarmente chiarire in base a quale disposizione il cessionario (nel caso di specie, l'autoscuola) non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti delle autovetture; infatti, ai sensi della vigente normativa Iva, l'individuazione della specifica disposizione che ha determinato l'indetraibilità dell'imposta sull'acquisto consente di inquadrare correttamente il regime Iva applicabile alla rivendita del bene in relazione al quale si è verificata la predetta indetraibilità.

Ciò detto, nel caso di specie si può supporre che l'autoscuola non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti delle autovetture in ragione della sussistenza, nell'anno di acquisto delle vetture (2017), di un pro-rata di detraibilità ex articoli 19, comma 5, e 19-bis D.P.R. 633/1972 aente misura pari allo zero, in conseguenza dello svolgimento di sole operazioni esenti (presumibilmente quelle di cui all'articolo 10, c. 1, n. 20, D.P.R. 633/1972).

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION](#)



EVOLUTION
Euroconference

AGEVOLAZIONI

Decreto “Cura Italia”: sintesi delle principali novità

di Lucia Recchioni



Seminario di specializzazione

SPORT E TERZO SETTORE. COSA CAMBIA?

Scopri le sedi in programmazione >

Si è svolto ieri, 16 marzo, il **Consiglio dei ministri** all'esito del quale è stato approvato il **decreto “Cura Italia”**.

Come chiarito dal Ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, nell'ambito della **conferenza stampa** che si è successivamente tenuta, il decreto appena emanato riguarda soltanto le **misure ritenute urgenti per il mese di marzo** (il Ministro ha parlato infatti di “**Decreto Marzo**”).

Il decreto rappresenta quindi soltanto una **prima risposta alla crisi “Coronavirus”** sul piano economico, con utilizzo di **tutto il limite di indebitamento netto autorizzato dal Parlamento**; a questo decreto ne seguirà un altro, nel **mese di aprile**.

Il decreto “Cura Italia” si articola su **cinque assi**:

1. **finanziamento aggiuntivo per il sistema sanitario nazionale, protezione civile e gli altri soggetti** pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza;
2. **sostegno all'occupazione** e ai **lavoratori** per la difesa del lavoro e del reddito;
3. **iniezione di liquidità** nel sistema del credito;
4. **sospensione obblighi di versamento per tributi e contributi**;
5. misure di sostegno per **specifici settori economici**.

Si riporta, di seguito, una **tavola di sintesi** delle **misure ritenute maggiormente significative**, lasciando ai successivi contributi i necessari approfondimenti.

Rimessione in termini per i versamenti scaduti ieri, 16 marzo, versamenti scadenti il 16 marzo sono **rinviate**:

- al **20 marzo** per i contribuenti con **ricavi superiori a 2 milioni di euro**,
- al **31 maggio** per gli altri contribuenti.

Sospensione dei versamenti

Tutti gli **altri versamenti** nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, compresi i **contributi previdenziali e assistenziali**, scaduti ieri, 16 marzo, sono **prorogati al 20 marzo**.

Sono **sospesi i versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020** per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d'imposta precedente, **ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro**.

Più precisamente, sono oggetto di sospensione non soltanto i **versamenti dell'Iva, delle addizionali Irpef e delle ritenute alla fonte**, ma anche i **contributi previdenziali e assistenziali**, nonché i **premi dell'assicurazione obbligatoria**.

I versamenti sospesi dovranno essere **effettuati in un'unica soluzione entro il 31.05.2020**. È comunque riconosciuta la possibilità di **versare gli importi in 5 rate mensili**, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.

Sono **sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020**, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale.

Gli **adempimenti** dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il **30 giugno 2020**.

Si ricorda, tuttavia, che, con riferimento alla **dichiarazione precompilata**, trovano applicazione i termini previsti dall'**articolo 1 D.L. 9/2020**, ragion per cui, ad esempio, le **certificazioni uniche** dovranno comunque essere trasmesse entro il **31 marzo**.

La **sospensione dei versamenti delle ritenute e degli adempimenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali**, riservata dal **D.L. 9/2020** alle sole imprese del settore turistico, è **estesa ad una serie di soggetti** tra i quali

Sospensione degli altri adempimenti fiscali

Sospensione dei versamenti per particolari categorie di contribuenti

rientrano, ad esempio, **associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche**; soggetti che gestiscono **ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse**; soggetti che gestiscono **attività di ristorazione, gelateria, pasticcerie, bar e pub**.

Sospensione dei carichi affidati all'agente della riscossione

Sono **sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020** relativi a:

- **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione,
- **avvisi di accertamento esecutivi** emessi dall'Agenzia delle entrate,
- **avvisi di addebito** emessi dagli enti previdenziali,
- **atti di accertamento esecutivi** emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
- **ingiunzioni e atti esecutivi** emessi dagli enti locali.

I versamenti dovranno essere effettuati, in un'unica soluzione, entro il **30.06.2020**.

Dovranno essere invece versati **entro il 31.05.2020**:

- **la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020;**
- **la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo.**

Effettuazione ritenute d'acconto: I compensi percepiti **fino al 31.03.2020** dai soggetti con **ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d'acconto** di cui agli [articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973](#), a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore.

Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente **spese per prestazioni di lavoro dipendente**.

Le ritenute dovranno essere versate in

un'unica soluzione, entro il **31 maggio**, dal **percettore** (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del **versamento rateale**, versando gli importi in **5 rate di pari importo** a decorrere dallo stesso mese di maggio).

Sospensione dei termini di accertamento e dei termini per le risposte alle istanze di interpello **accertamento, riscossione e contenzioso** da parte degli uffici degli enti impositori.

Sono inoltre sospesi, sempre dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini per **fornire risposte alle istanze di interpello e consulenza fiscale**.

È riconosciuto, a favore degli **esercenti attività d'impresa, arte o professione**, un **credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro** fino ad un **massimo di 20.000 euro**.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'**importo massimo di 50 milioni di euro** per l'anno 2020.

Le disposizioni attuative sono affidate ad un **successivo decreto**.

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, un **credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione**, relativo al mese di **marzo 2020**, di immobili rientranti nella categoria catastale **C/1**.

Le **erogazioni liberali in denaro** volte a finanziare gli interventi in materia di **contenimento e gestione dell'emergenza Coronavirus** sono **detrattabili dal reddito delle persone fisiche al 30%**, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Anche le **imprese** possono beneficiare della **deduzione dal reddito** d'impresa, trovando applicazione l'[articolo 27 L. 133/1999](#).

Ai fini Irap, le erogazioni liberali in esame

Indennità *una tantum* a professionisti e co.co.co.

sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.

È riconosciuta un'**indennità *una tantum***, per il mese di **marzo**, pari a **600 euro**, ai **liberi professionisti titolari di partita Iva**, ai **lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** iscritti alla **Gestione separata** non titolari di pensione e **non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie**, agli **operai agricoli** a tempo determinato, ai **lavoratori dello spettacolo**, ai **lavoratori autonomi** iscritti alle **gestioni speciali dell'Ago** e ai **lavoratori stagionali del settore turismo**.

Sospensione udienze e differimento dei termini

Secondo una prima analisi della disposizione risultano essere **esclusi dall'indennità** in esame i **professionisti iscritti alle Casse di previdenza private** (Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, ecc.). È stato, tuttavia, istituito un **Fondo per il reddito di ultima istanza** con una **dotazione di 300 milioni di euro** come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall'indennizzo di 600 euro, compresi i **professionisti iscritti agli ordini**.

Sono **rinviate d'ufficio tutte le udienze dal 9 al 15 aprile 2020** dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (salvo specifiche eccezioni previste dalla stessa norma).

Per lo stesso periodo (dal 9 al 15 aprile) sono **sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto nell'ambito degli stessi procedimenti**.

Riforma terzo settore e adeguamento statuti

Le disposizioni appena richiamate si applicano anche ai procedimenti dinanzi alle **commissioni tributarie**.

È stato spostato al **31 ottobre** il termine entro il quale gli enti del terzo settore dovranno **adeguare i loro statuti** in considerazione della riforma operata con il **codice del terzo settore**.

Sospensione mutui prima casa per i titolari di partita Iva

È riconosciuta la possibilità, per i **lavoratori autonomi e liberi professionisti**, di chiedere la **sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa**, dietro presentazione di apposita **autocertificazione** attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il **33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019**. Non è invece richiesta la presentazione dell'Isee.

Sospensione rimborso prestiti Pmi

Il **pagamento delle rate dei prestiti** accordati da banche o altri intermediari finanziari **alle Pmi e alle microimprese è sospeso fino al 30 settembre 2020**.

La **data di restituzione dei prestiti non rateali** con scadenza anteriore al **30 settembre 2020** dovrà essere **rinviate fino a quest'ultima data**.

Le **linee di credito accordate “sino a revoca”** e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti **non possono essere revocati fino al 30 settembre**.

È in ogni caso richiesta la presentazione di un'**autocertificazione** con la quale **la Pmi attesta di aver subito una riduzione parziale o totale dell'attività** quale conseguenza diretta della **diffusione dell'epidemia da COVID-19**.

Premio per il lavoro svolto nella sede

Per il **mese di marzo** è riconosciuto un **premio pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo lordo non superiore a 400.000 euro che non possono beneficiare dello c.d. “smart-working”**, da calcolare in proporzione al **numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro**.

Il premio è riconosciuto in via automatica dal sostituto d'imposta e **non concorre alla formazione del reddito**.

Differimento termini approvazione bilancio

Tutte le società possono convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio **entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale**.

Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante **mezzi di telecomunicazione**, anche in deroga alle disposizioni statutarie. **Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.**

Nelle Srl è possibile ricorrere al **voto espresso mediante consultazione scritta** o al **consenso espresso per iscritto, anche *in deroga* a quanto previsto dall'articolo 2479, comma 4, cod. civ..**

ENTI NON COMMERCIALI

Terzo settore: la recente prassi amministrativa

di Guido Martinelli

Seminario di specializzazione
**FISCALITÀ E CONTABILITÀ DELLE
ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE**
[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Il 27 febbraio scorso evidenziavamo i problemi che nascevano dalla circostanza che, a circa un anno dalle prime notizie sull'esistenza della **bozza di decreto sulle attività diverse**, di cui all'**articolo 6 del codice del terzo settore**, il medesimo non fosse ancora approdato alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (si legga il precedente contributo "[Le attività diverse, lo sport e il terzo settore](#)").

Purtroppo continueremo ad attenderlo.

Il Consiglio di Stato, infatti, con proprio provvedimento n. 248/2020 del 29.01.2020 ha sospeso l'espressione del proprio parere sulla bozza che era stata approvata, sollecitando chiarimenti da parte del Ministero.

Prescindendo da alcuni aspetti meramente formali, i rilievi si fondano sul presupposto che, alla data di formulazione del parere, non risultava ancora inviata (e quindi non se ne conosceva il conseguente parere) alla Unione europea la richiesta di autorizzazione al pacchetto di agevolazioni fiscali inserite nel codice del terzo settore.

In particolare, l'attenzione che viene formulata è alla circostanza che: "*il decreto attuativo dell'articolo 6 del cts ... amplia l'ambito oggettivo (e soggettivo) di applicazione dei sistemi forfetari di cui ai citati articoli 80 e 86 e delle altre agevolazioni fiscali senza delimitare sufficientemente il parametro della strumentalità*".

Pertanto diventava necessario verificare preventivamente "*la compatibilità comunitaria delle disposizioni in esame*".

La prima nota del Ministero del Lavoro in commento è la [n. 2088 del 27.02.2020](#).

In questo documento viene chiarito che, non essendo **le disposizioni di cui agli articoli 8** (destinazione del patrimonio e divieto di scopo di lucro) e **16** (recante la disciplina del lavoro

negli enti del terzo settore) collegate alla entrata in vigore del Registro Unico nazionale del terzo settore, queste **debbono intendersi già applicabili dalla data di entrata in vigore del codice (3 agosto 2017)**.

Ovviamente, con riferimento al **requisito oggettivo**, le norme si applicano ai i rapporti instaurati da tale data in avanti, per il principio della **irretroattività delle leggi**.

Per quanto riguarda, invece, l'ambito soggettivo, **queste norme troveranno applicazione per organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale; per le Onlus, invece, essendo provvisoriamente ancora in vigore la disciplina di cui al D.Lgs. 460/1997, sarà ancora questa il riferimento** per la definizione, ad esempio, di lucro indiretto.

Per la determinazione dei valori di retribuzione su cui calcolare il lucro indiretto il Ministero ritiene che: "... saranno quelli scaturenti dai diversi **livelli della contrattazione collettiva** (nazionale, territoriale o aziendale). In particolare, stante il generico riferimento dell'articolo 8 comma 3 al concetto di retribuzione, si ritiene che debba essere presa a riferimento a tal fine anche la **parte variabile della retribuzione** ...".

La nota conclude confermando che la sussistenza di qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l'ETS preclude al lavoratore la possibilità di **svolgere attività di volontariato per il medesimo ente**.

L'ultima nota da esaminare è la [n. 2243 del 04.03.2020](#).

In via preliminare si conferma che **uno degli elementi qualificanti la natura di Ets sia l'aspetto privatistico**: "con conseguente esclusione delle **pubbliche amministrazioni** dal perimetro del terzo settore".

Ciò premesso il documento di prassi amministrativa interviene per chiarire la portata dell'**articolo 4, comma 2, del codice del terzo settore**, laddove introduce il principio che gli Ets **non** possano essere sottoposti "**a direzione e coordinamento o controllati**" da **amministrazioni pubbliche**, formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro.

Assodato che la natura associativa impedisce ogni applicazione del concetto di **controllo** alla misura della partecipazione del capitale, il Ministero ritiene che detta situazione **si verifichi**: "**laddove l'atto costitutivo e lo statuto riservino ad un determinato soggetto**", ricompreso nell'elenco sopra ricordato, "**la maggioranza dei voti esercitabili nell'organo assembleare, di indirizzo o nell'organo amministrativo, a prescindere dai diversi schemi di governance che gli Ets possono adottare**".

Il Ministero ricorda come possa sussistere anche una **forma di controllo esterno**, pertanto comunque vietato, nel caso in cui vi siano "**accordi di natura contrattuale tra due o più enti, dei quali quello (o quelli) appartenente alle categorie escluse sia posto in condizione, in virtù di tali**

accordi, di esercitare un'influenza dominante sull'altro, determinandone gli indirizzi gestionali".

Per quanto riguarda, invece, la sussistenza di una attività di direzione e coordinamento da **parte dei soggetti esclusi**, questa, secondo il Ministero, dovrà essere verificata in concreto "sulla base di elementi suscettibili di indicare una **effettiva influenza sulla gestione da parte del soggetto escluso**".

Si specifica, infine, che per le **imprese sociali** varranno, invece, le **specifiche discipline in materia previste dal D.Lgs. 112/2017**.

ADEMPIMENTI

Versamenti differiti solo per le piccole imprese nel Decreto "Cura Italia"

di Sandro Cerato

Special Event
**L'IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITÀ
DEL REVISORE LEGALE**
Scopri le sedi in programmazione >

Sospensione degli adempimenti tributari per tutte le imprese e professionisti, ma rinvio (concreto) dei versamenti solamente per i soggetti Iva con volume di ricavi o compensi non superiore a 2 milioni di euro.

Le imprese con ricavi eccedenti tale soglia dovranno infatti versare l'Iva scadente il 16 marzo entro il prossimo 20 marzo (salvo che non rientrino in determinati settori).

È questo, in sintesi, quanto previsto, in ambito fiscale, dal Decreto "Cura Italia", approvato nella giornata di ieri dopo una "melina" governativa senza fine, e, ad ora, ancora non pubblicato.

Il primo aspetto da sottolineare, contenuto nell'articolo 57, riguarda il rinvio generalizzato (e quindi per tutti i soggetti, a prescindere dalla dimensione) di tutti i versamenti (fiscali, contributivi e assicurativi) scadenti nella giornata del 16 marzo al prossimo 20 marzo 2020, che nei fatti si rende inutile, in quanto molte imprese e professionisti, in considerazione del ritardo con il quale sono state annunciate le novità, hanno già adempiuto regolarmente ai versamenti in scadenza (*in primis* il saldo Iva per l'anno 2019).

In ogni caso, si tratta di un rinvio troppo ristretto, ragion per cui ulteriori disposizioni dello stesso decreto intervengono in maniera più "chirurgica", ossia distinguendo in funzione delle dimensioni dell'impresa.

Il successivo **articolo 58**, invece, ha l'obiettivo di rinviare gli **adempimenti connessi al versamento delle ritenute e dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti sul reddito da lavoro dipendente e assimilato**, relativamente alle **imprese che operano in determinati settori**.

In particolare, il Decreto riprende l'**articolo 8 D.L. 9/2020** (che riguardava solamente i soggetti che operano nel settore turistico) ed **estende i relativi benefici anche alle imprese operanti in**

altri settori tra cui si ricordano i seguenti (a titolo esemplificativo):

- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche,
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso,
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, ecc..

Per tali imprese è previsto che i differimenti riguardino le ritenute, i contributi (previdenziali ed assicurativi) relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati dovuti fino al 30 aprile 2020, nonché l'Iva dovuta nel mese di marzo 2020.

Il termine per il versamento dei predetti tributi e contributi è fissato al prossimo 31 maggio in unica soluzione, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 (in ogni caso senza applicazione di sanzioni ed interessi).

Il successivo **articolo 59**, invece, prevede un articolato e quanto mai complesso meccanismo di differimento relativo agli adempimenti e ai versamenti che si può cercare di schematizzare come segue:

- il **comma 1** sospende tutti gli **adempimenti tributari**, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e trattenute per addizionali regionali e comunali, che **scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020** (resta fermo quanto già previsto dal **L. 9/2020** per gli adempimenti connessi alla precompilata). Secondo il **comma 5** dello stesso articolo, i predetti adempimenti devono essere eseguiti entro il **30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni**. Tra gli adempimenti più rilevanti rientra senza dubbio la **dichiarazione annuale Iva per l'anno 2019**, in origine in scadenza entro il prossimo 30 aprile, la cui presentazione slitta a questo punto al **30 giugno 2020**;
- il **comma 2** contiene un **differimento dei termini di versamento**, scadenti nel **periodo dall'8 marzo al 31 marzo 2020**, dei tributi oggetto di autoliquidazione riguardanti le ritenute, i contributi previdenziali ed assicurativi riferiti ai dipendenti e soggetti assimilati, nonché all'imposta sul valore aggiunto, ma **limitatamente alle imprese ed agli esercenti arti e professioni con un volume di ricavi e compensi non superiore ad euro 2.000.000** (da verificare nel periodo d'imposta 2019, che peraltro non è ancora stato "chiuso" ai fini dichiarativi). Secondo quanto stabilito dal successivo comma 4, il termine per il versamento è stato fissato entro il 31 maggio 2020 in unica soluzione, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire da maggio, senza aggiunta di interessi e sanzioni;
- il **comma 6**, infine, prevede un "aiuto" finanziario alle imprese ed ai professionisti con **ricavi o compensi non eccedenti l'importo di euro 400.000** (da verificarsi con riferimento al 2019), stabilendo che tali soggetti **non subiscono le ritenute di cui agli articoli 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973** in relazione ai ricavi e compensi percepiti nel periodo tra la **data di entrata in vigore del decreto e il 31 marzo**. Si tratta quindi delle **ritenute che i professionisti e gli agenti** (e soggetti assimilati) subiscono sui compensi e

sui ricavi percepiti nel predetto periodo, ma nel contempo si stabilisce che per poter fruire di tale “vantaggio” è necessario **manifestare apposita opzione al sostituto d'imposta**, con conseguente **obbligo di versare tali importi (in autoliquidazione) entro il prossimo 31 maggio 2020 in unica soluzione**, ovvero in **cinque rate mensili di pari importo** a partire dal mese di maggio (senza sanzioni ed interessi).

DICHIARAZIONI

L'usufrutto legale dei genitori nel Modello 730

di Laura Mazzola



Master di specializzazione

LA FISCALITÀ IMMOBILIARE

Scopri le sedi in programmazione >

I genitori devono includere, nella propria **dichiarazione dei redditi** (730 o modello Redditi Persone fisiche), anche i **redditi dei figli minori, o non emancipati, sui quali hanno l'usufrutto legale**; dove, per figli emancipati si intendono i **minori**, almeno sedicenni, che intendano sposarsi e siano stati autorizzati dal tribunale per i minorenni a contrarre il matrimonio.

Infatti, di regola, tutti i beni appartenenti ai figli minori, o non emancipati, costituiscono **oggetto dell'usufrutto legale** dei genitori, al fine di agevolare i genitori stessi nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo della vita familiare.

Pertanto, tutti gli **atti di amministrazione del patrimonio** di tali figli devono essere mirati alla loro istruzione, crescita e educazione, garantendo la solidità economica del nucleo familiare.

L'**usufrutto legale**, di cui all'[**articolo 324 cod. civ.**](#), si differenzia da quello ordinario, in quanto non nasce per la volontà dell'uomo e si realizza soltanto nell'ipotesi di presenza di due **condizioni strettamente connesse l'una all'altra**:

- l'**esercizio della potestà genitoriale**;
- lo **status di figlio-proprietario**.

Non sono soggetti ad usufrutto legale, ai sensi dell'[**articolo 324, comma 3, cod. civ.**](#):

- i **beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro**;
- i **beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione**;
- i **beni lasciati o donati** con la condizione che i genitori, esercenti la responsabilità genitoriale, o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (tale condizione non rileva per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima);
- i **beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio** contro la volontà dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale.

Inoltre, non sono soggette ad usufrutto legale le **pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte**.

Ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi:

- se i redditi sono denunciati dai genitori che possiedono l'usufrutto legale, nulla vieta che possano fruire della **detrazione per figli a carico**;
- se, invece, i redditi sono denunciati a nome del singolo figlio, seppur con dichiarazione presentata dai genitori, occorre **verificare il rispetto del limite complessivo annuo pari a 2.840,51 euro**, al lordo di tutti gli oneri deducibili. Solo se tale limite non risulta superato, il figlio può essere ritenuto a carico e i **genitori possono fruire delle detrazioni**.

In questo secondo caso devono essere compilati **due Modelli 730** e, in entrambi, deve essere riportato il **codice fiscale del contribuente minore** e il **codice fiscale del soggetto che presenta la dichiarazione per conto di altri**.

Nel primo modello occorre barrare le **caselle “Dichiarante” e “Minore”** e riportare i **dati anagrafici e i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce**.

Nel secondo modello occorre barrare, all'interno del rigo **“Contribuente”**, la casella **“Rappresentante o tutore o erede”** e compilare solo i riquadri **“Dati anagrafici”** e **“Residenza anagrafica”**.

Si evidenzia che, in questa ipotesi, **non è possibile presentare una dichiarazione congiunta** e che i redditi di chi presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati con quelli del soggetto per conto del quale viene presentata.